



Via Vitt. Emanuele, 18
91028 PARTANNA
 Tel. 0924-923477
 Fax 0924-923499
 e-mail
 utc.territorio@libero.it

COMUNE DI PARTANNA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

AREA III LL-PP
Ufficio Ambiente



In esecuzione della determinazione del Responsabile AREA III LL-PP n. 259 del 09/06/2022.

Oggetto: servizio di prelievo e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del percolato della ex discarica di C.da Giglio Vasca 1e 2 - CIG: Z1D36C1451.

PARTE I

1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento del servizio di prelievo e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del percolato della ex discarica di C.da Giglio Vasca 1e 2 , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, da affidare, previa selezione dell'operatore economico mediante RDO sul MePa, con il criterio del minor prezzo.

2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è di anni 1 (con possibilità di ripetizione) oppure a concorrenza della somma posta a base d'asta, in attesa di realizzare gli interventi di messa in sicurezza definitiva della ex discarica di C.da Giglio Vasca 1e 2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 1 ovvero alla concorrenza della somma posta a base d'asta. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante pec almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

3 - IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' GARA

L'importo contrattuale complessivo per i servizi in gara anno 2022 è di **€ 17.440,50 comprensivo di Iva e così composto:**

Servizio : € 15.855,00 + Iva al 10% = **€ 1.585,50**

Analisi : € 0,00 + Iva al 22% = **€ 0,00**

Totale servizio:.....**€ 17.440,50**

Importo a base d'asta :**€ 15.855,00 (servizio)**

Importo a base d'asta :**€ 0,00 (analisi)**

Sommano :.....**€ 15.855,00.**

- L'importo unitario posto a base d'asta è pari a **€/ton. 63,42** escluso Iva (**€/ton 69,76** Iva inclusa).

- L'importo unitario delle analisi posto a base d'asta è pari ad **€/ton. 0,00** escluso Iva (**€/ton. 0,00** Iva incl.).
- Si prevede di movimentare, nell'ambito del presente affidamento, un quantitativo di rifiuto pari a ton. 250. Il quantitativo di rifiuto sopra indicato potrà essere incrementato a norma di legge senza che possano essere avanzate dall'affidatario pretese di revisione del prezzo. Il prezzo risultante dall'applicazione dello sconto offerto dalla ditta aggiudicataria all'importo a base di gara rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. La gara è indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., da affidare, previa selezione dell'operatore economico mediante RDO sul MePa, con il criterio del minor prezzo.

4 - REQUISITI DELL'AFFIDATARIO. I criteri di selezione dell'affidatario, in osservanza alle disposizioni contenute nell'art. 83 comma 1 lett. a), b), c) del D.Lgs. 50/2016 riguardano: 1. requisiti di idoneità professionale, 2. requisiti di capacità economica e finanziaria, 3. requisiti di capacità tecnica e professionale.

4.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti), per le attività oggetto del presente affidamento. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. b) Iscrizione all'albo Gestori Ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 212 del decreto legislativo 152/2006 per la categoria 4 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi" e) possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi, stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro 1.000.000,00 che deve prevedere la copertura dei danni, che possano derivare agli operatori o che questi possano causare al Comune, agli utenti ed ai loro beni.

4.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA a) Dichiarazione a dimostrazione della propria solidità finanziaria e solvibilità; b) conseguimento negli anni 2019-2020 e 2021 un fatturato, in servizi di prelievo e trasporto smaltimento del rifiuto oggetto del servizio (cod. CER 190703), con esito positivo, non inferiore all'importo di € 100.000,00 complessivamente.

4.3. REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA Il concorrente deve disporre di adeguata attrezzatura, materiale e equipaggiamento tecnico per l'esecuzione del contratto. L'attrezzatura di cui si deve disporre è di seguito elencata:

a) numero sufficiente di autocisterne da almeno mc. 12, adeguatamente attrezzate con pompa di aspirazione/mandata per assecondare eventuali richieste multiple. I mezzi dovranno essere rispondenti alle vigenti norme in materia, regolarmente autorizzate e collaudate per tale uso dagli Enti competenti. Gli stessi mezzi dovranno essere in regola con l'assicurazione obbligatoria, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche. Copia della documentazione di cui al presente art. 4 è parte integrante dell'offerta per l'aggiudicazione del presente appalto. Le autorizzazioni devono essere valide per tutta la durata del contratto: eventuali procedimenti di rinnovo delle stesse devono essere comunicati, contestualmente alla presentazione delle relative istanze, al Comune di Partanna. La Ditta affidataria è tenuta altresì a comunicare immediatamente al Comune di Partanna ogni eventuale variazione, restrizione, revoca dei provvedimenti autorizzativi.

5 – CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. Il Comune di Partanna procederà ad un controllo di quanto dichiarato ed autocertificato dai concorrenti per essere ammessi alla gara. In ogni caso prima dell'avvio dell'appalto, si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicataria in sede di gara, anche con riferimento al possesso dei requisiti minimi per la partecipazione. Si precisa che, con riferimento ai servizi indicati per la capacità tecnica, la veridicità delle dichiarazioni sarà controllata direttamente presso le pubbliche Amministrazioni indicate quali committenti.

In caso di committenti privati al dichiarante potrà essere richiesto di comprovare la dichiarazione con la dichiarazione del committente privato, ovvero, in mancanza, dal concorrente stesso. In ogni caso si rammenta che tali dichiarazioni (anche del privato) dovranno essere corrispondenti, a pena di falso, con le relative scritture contabili e fiscali dell'impresa. Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rese non corrisponda al vero, il Comune di Partanna, fatta salva ogni eventuale azione penale, oltre che ad eventuale diniego di partecipazione a gare future, disporrà immediatamente l'esclusione dalla gara ovvero la decadenza dall'aggiudicazione se già effettuata, affidando il servizio all'impresa che segue in graduatoria e addebitando il maggiore costo del servizio all'impresa esclusa ed incamerando, contestualmente alla decadenza, la cauzione provvisoria.

6- OBBLIGHI RELATIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – Il contratto verrà stipulato sul MEPA, nella sezione “concorrente designato il sistema proporrà l'accesso al link - Dati e documenti di stipula”, l'articolo 53 delle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione Consip S.p.A., versione 7.0, dispone che “Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il “Documento di Stipula” assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatore, dove sarà prevista la sola esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica di C.da Giglio vasca 1 e 2.

7- REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE– Il Comune di Partanna, prima della firma e qualora ne abbia valido motivo, può revocare l'aggiudicazione definitiva, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne la ditta delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e debitamente giustificate e siano saldate (secondo quanto offerto ed accettato) le prestazioni sino a quel momento eseguite.

8- RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE – Qualora la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione appaltante si riserva di trattenere il pagamento dell'ultima fattura e comunque non inferiore al relativo costo di n.1 prelievo, a titolo di penale, ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è comunque dovuto alla ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

9- FATTURAZIONI E PAGAMENTI. L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 nonché quelli relativi agli obblighi di fatturazione elettronica derivanti dall'applicazione dell'art 25 D. L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014. La liquidazione dei compensi avverrà secondo le disponibilità di cassa. Il pagamento avverrà, con mandato, nei termini di legge, salvo i casi di contestazioni, dalla data di ricevimento delle relative fatture presso l'Ente Comune. Si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati con versamento sul conto corrente che verrà comunicato, con esonero per l'Amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata puntualità nei pagamenti dovuto al ritardo d'inoltro delle fatture. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40, ovvero in caso di DURC negativo, per gli effetti previsti dalla normativa vigente non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione della suddetta normativa, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento. Sulla fattura elettronica dovranno essere annotati codice CIG Z1D36C1451, Codice Univoco **7U5G2D**, il numero della determinazione d'impegno somme e il numero contabile che saranno comunicati dall'area III LL-PP Ufficio Ambiente” al seguito dell'aggiudicazione.

10- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. - Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13.8.2010, n. 136/2010 l'appaltatore s'impegna a comunicare, per iscritto, alla stazione appaltante, entro 7 giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto e a riportare, in ogni transazione posta in essere dallo stesso, relativamente al presente appalto, l'oggetto dello stesso e il CIG, si impegna inoltre, nel medesimo termine, a comunicare alla stazione appaltante, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. L'appaltatore, inoltre, prende atto che sino alla comunicazione di cui al comma precedente la Stazione appaltante non potrà procedere ad effettuare alcun pagamento relativo

al presente appalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della medesima legge, a pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti da tale legge. Il Responsabile verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con eventuali subappaltatori o subcontraenti interessati, a qualunque titolo all'appalto in oggetto, sia inserita una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010.

11- PENALITA' – Ove si verificano inadempienze della ditta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata dalla Stazione appaltante la seguente penale: • per mancata esecuzione del servizio si applicherà la penale di € 200,00 per ogni violazione, • per ritardo nella esecuzione del servizio, si applicherà la penale di € 150,00 per ogni violazione. Le penalità verranno comminate mediante nota di addebito a valere sulla prima fatturazione utile, previa contestazione scritta da parte del Comune. Verranno inoltre addebitate le ulteriori spese che il Comune dovrà sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali. Alla contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, nel termine perentorio di otto giorni lavorativi del ricevimento della contestazione. Entro trenta giorni la stazione appaltante trasmette all'appaltatore l'esito dell'esame delle controdeduzioni e l'eventuale penale da trattenere dalla prima rata in scadenza. Trascorsi trenta giorni, le controdeduzioni si intendono accolte. Qualora le penali addebitate fossero più di quattro l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c, sospendendo inoltre i pagamenti e procedendo alla richiesta dei danni all'appaltatore medesimo. Oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, la ditta incorre nella decadenza dall'affidamento del servizio quando venga a perdere i requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. In ogni caso, comporta la decadenza dell'affidamento la reiterata violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro. L'Amministrazione Comunale, oltre all'applicazione della penale, ha comunque la facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. Tali sanzioni non escludono le altre conseguenze previste nel presente capitolato e potranno essere applicate una tantum per ogni mancanza, sia ripetutamente per ogni giorno e finché durano le cause specifiche che le hanno provocate e finché la ditta non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad essa incombenti ed alle ingiunzioni ad essa impartite.

12- RISOLUZIONE E RECESSO – Qualora la ditta risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato speciale, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa notificazione scritta all'Impresa. La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore del Comune di Partanna, il diritto di assicurare l'esecuzione del servizio, affidando l'appalto ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di Partanna. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione. Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall'art. 1453 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché all'articolo precedente, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie:

A. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;

B. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali;

C. interruzione non giustificata del servizio o mancato inizio nella data indicata;

D. subappalto del servizio;

E. revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione;

F. in caso di frode o grave inadempimento nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Comune dichiara alla ditta che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione appaltante non compenserà le

prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando, nel corso del contratto, il Comune accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'impresa aggiudicataria si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore del Comune di Partana il diritto di assicurare l'esecuzione del servizio affidando l'appalto, all'impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di Partanna. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa, per il fatto che ha determinato la risoluzione. Il Comune può recedere unilateralmente dal contratto per motivi di pubblico interesse con preavviso di trenta giorni, previo pagamento all'appaltatore delle prestazioni già eseguite e del decimo dei servizi rimasti da eseguire. Il Comune può inoltre recedere dal contratto in seguito all'accertamento negativo della regolarità contributiva per due richieste consecutive.

13- SCIOPERI – Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, la Ditta aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Ufficio Ambiente nonché a garantire un servizio di emergenza.

14- ESECUZIONE IN DANNO – In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, il Comune di Partanna provvederà ad assicurare l'esecuzione del servizio, interpellando altra impresa. All'aggiudicataria saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati al Comune per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. Il Comune potrà altresì procedere nei confronti dell'aggiudicataria, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo. In caso di inadempienza, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. L'Ente Comune ha la possibilità di interpellare altra ditta ed affidargli il servizio (nel caso in cui per varie problematiche la ditta affidataria non possa operare il servizio programmato), mediante comunicazione scritta.

15- RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE – Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, il Comune di Partanna potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa per servizi già eseguiti, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

16- CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE/TRASFORMAZIONE/FUSIONE – Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'impresa, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione. Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.

18- CLAUSOLA COMPROMISSORIA: ARBITRATO AMMINISTRATO – Se e in quanto non espressamente vietato da norme di legge, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto di appalto – comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione – saranno risolte da un arbitro unico, che deciderà in modo rituale secondo diritto.

19- RINVIO NORMATIVO – Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute: • nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), nel Codice dell'Ambiente (Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.), • nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

20- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'Ufficio Ambiente – per le finalità di gestione della gara e saranno trattati in maniera automatizzata o non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati e, eventualmente, utilizzati per altre gare/trattative. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali

diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Ambiente – Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del'area Servizi al Territorio.

21- NORME IN MATERIA DI SICUREZZA – E' fatto obbligo all'aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa recata dal D.Lgs 81/2008. L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose, provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò, tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. L'impresa è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

22- OBBLIGHI ASSICURATIVI – L'affidatario sarà comunque, direttamente ed indirettamente, totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione all'appalto espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento dell'appalto, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni. A tale scopo sarà tenuta, prima della stipula del contratto e comunque prima di intraprendere l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto a dimostrare di essere in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi, stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro 1.000.000,00 che deve prevedere la copertura dei danni, che possano derivare agli operatori o che questi possano causare agli utenti ed ai loro beni.

23- DOMICILIO DELL'APPALTATORE – Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto. Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il competente ufficio comunale, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni. Sarà cura del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice segnalare all'Amministrazione Comunale il nominativo della persona incaricata di sostituirlo e rappresentarlo, aggiornandolo nel caso di variazioni.

PARTE II

NORMATIVA TECNICA

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. Il presente capitolato ha per oggetto il prelievo ed il conferimento del rifiuto identificato come percolato di discarica (CER 190703) prodotto nella ex discarica di C.da Gigglio Vasca 1e 2, presso impianto autorizzato per lo smaltimento (cod D8-D9-D15 secondo l'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 188 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente Capitolato si definisce "servizio" ogni intervento di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianto di smaltimento autorizzato del rifiuto precedentemente definito. Prelievo e trasporto. L'operazione di prelievo e trasporto dovrà essere effettuata da Impresa regolarmente autorizzata ed iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006, di proprietà dell'Appaltatore o vincolata al medesimo da apposito contratto di servizio per il servizio di trasporto di percolato di discarica (Cod. 190703). L'impianto di stoccaggio è situato presso la ex Discarica di C.da Gigglio Vasca 1e 2. Il prelievo avverrà mediante collegamento con idoneo tubo dell'autocisterna all'impianto di stoccaggio e svuotamento parziale dei serbatoi di contenimento mediante azionamento della pompa che deve essere in dotazione al medesimo mezzo. Il presente affidamento prevede indicativamente dei prelievi a chiamate ed a seconda delle esigenze proprie dell'impianto con autocisterna da 12 mc attrezzata con pompa di aspirazione, per un totale stimato di circa 12/t. L'operatore addetto al carico dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni fornite all'aggiudicatario in sede di avvio del servizio per quanto riguarda il funzionamento dell'impianto. Smaltimento. Lo smaltimento dovrà avvenire presso impianto regolarmente autorizzato per la tipologia di operazione da svolgere (cod. D8-D9-D15) sul rifiuto conferito (Cod. 190703).

ART. 2 - MEZZI DI TRASPORTO E PERSONALE. Per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato, la Ditta concessionaria dovrà garantire personale e mezzi in misura adeguata all'espletamento del servizio, significando che, ad esigenza riscontrata e comunicata via telefono-wathapp- etc., dal Responsabile del

Servizio Ambiente del Comune, la ditta dovrà garantire, a secondo dell'emergenza, servizi in aggiunta e fino a cessata necessità. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'Appaltatore, dovrà essere idoneo ai servizi. Il personale addetto al servizio dovrà uniformarsi alle disposizioni presenti e future emanate dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento del servizio relativo; La Ditta concessionaria è responsabile del rispetto delle disposizioni della Stazione Appaltante da parte del proprio personale addetto. Il personale addetto al servizio è tenuto in ogni caso a segnalare immediatamente alla stazione appaltante ogni anomalia riscontrata nel funzionamento dell'impianto e nello stato dei luoghi; La Ditta affidataria risponde direttamente del comportamento del personale addetto al servizio e provvede al controllo del servizio svolto garantendo sempre la massima efficienza ed efficacia dello stesso. Tutti i dipendenti della Ditta affidataria dovranno mantenere, in servizio, un comportamento irreprensibile, decoroso e dovranno porre in atto ogni cautela possibile per il mantenimento dell'efficienza degli impianti. La Ditta affidataria dovrà dichiarare, prima dell'inizio della concessione, di aver adempiuto alle disposizioni stabilite dal D. Lgs. 81/2008. Il personale è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti emanati ed in fase di emanazione da parte della stazione appaltante. E' fatto obbligo all'appaltatore di osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio autotrasporto. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale impiegato, ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto collettivo. Tra la stazione appaltante ed il personale della ditta appaltatrice non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro. La Ditta affidataria imporrà in ogni caso a tutto il proprio personale il rispetto rigoroso e in ogni circostanza, delle norme di sicurezza previste ed incaricherà i preposti di vigilare e di esigere il rispetto assoluto di tali norme. La Ditta concessionaria dovrà utilizzare per i servizi le attrezzature più idonee, efficienti, conformi alle leggi sulle emissioni atmosferiche e rumorose e della qualità e quantità necessaria al regolare svolgimento dei servizi stessi. La dotazione tecnica dovrà essere comunque conforme a quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti n. 2 del 17.12.1998 e s.m.i. . La Ditta affidataria resta comunque unica responsabile verso il Comune e verso terzi per qualsiasi inconveniente dovesse verificarsi durante le operazioni di carico, trasporto e conferimento del rifiuto presso il destino finale. L'appaltatore dovrà segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio affidato, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 3 - CALENDARIO DEI SERVIZI. L'ufficio Ambiente del Comune di Partanna resterà in contatto con l'impresa aggiudicatrice e si concorderà con la stessa per la data di conferimento. Il quantitativo di rifiuto da movimentare potrà essere incrementato a termini di legge, senza che possano essere avanzate dall'affidatario pretese di revisione del prezzo. Nel caso si rende necessario un incremento del rifiuto da movimentare (più prelievi giornalieri), la Stazione Appaltante concorderà con l'affidatario un nuovo calendario dei servizi. Le eventuali variazioni al programma saranno comunicate alla Ditta affidataria telefonicamente ed a seguire, in forma scritta: • per la sospensione di conferimenti programmati con avviso in settimana; • per la modifica del calendario con aggiunta di nuovi conferimenti, saranno presi accordi verbali con la Stazione Appaltante e verrà dato preavviso di almeno 24 ore. La Stazione Appaltante non è vincolata e può sottrarsi a qualunque onere, senza altra motivazione, per servizi eseguiti solo parzialmente rispetto a quanto previsto nel calendario mensile.

ART. 4 OSSERVAZIONI DELL'AFFIDATARIO. Qualora l'affidatario abbia osservazioni da fare in ordine alle modalità, (che non siano già stati preventivamente concordati o pattuiti), deve farle pervenire entro 24 ore . Quando le osservazioni sono palesemente in contrasto col presente capitolato, con norme dallo stesso richiamate o con l'ordinamento giuridico, ovvero palesemente irragionevoli o manifestamente illogiche, esse sono inammissibili e si danno per non fatte. Nel caso la Stazione Appaltante riconosca l'ammissibilità di osservazioni può annullare o modificare quanto preventivamente concordato. Non sono ammesse osservazioni in ordine ai termini e ai tempi di esecuzione, se non per manifesta irragionevolezza degli stessi o per cause accertate o accertabili di forza maggiore. Non sono mai ammesse osservazioni giustificate da ragioni organizzative o finanziarie riferite all'affidatario.

ART. 5 SERVIZI ORDINARI. Per servizi ordinari si intendono quelli concordati. In casi particolari i servizi potranno essere indicati con data non certa ma riferita a eventi che devono ancora verificarsi, quali autorizzazioni di altri uffici, condizioni tecniche specifiche, o con rinvio sospensivo a successivo nullaosta dell'emittente.

ART. 6 SERVIZI STRAORDINARI. Per cause non preventivabili che comportino maggiore produzione di

percolato, potranno essere richiesti alla ditta affidataria servizi supplementari rispetto a quelli concordati. L'affidatario dovrà provvedere ad eseguire servizi straordinari con le modalità di cui all'art. 1 applicando ai quantitativi smaltiti il prezzo unitario offerto in sede di gara.

ART. 7 CAUTELE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. Il servizio non potrà mai essere sospeso o interrotto arbitrariamente dall'affidatario. La sospensione o l'interruzione del servizio in violazione del comma 1, costituisce autonoma fattispecie di inadempimento contrattuale, comportando le penalità nella stessa misura prevista dall'articolo 13 del capitolato Speciale per i ritardi nell'esecuzione. L'azione sostitutiva consente alla Stazione Appaltante di far eseguire a terzi il servizio in contestazione, sospesi arbitrariamente, tralasciati o mancanti, rivalendosi su qualunque credito l'affidatario abbia maturato nei confronti della stessa. La rivalsa è commisurata ai costi di ripristino del il servizio contestato, ai maggiori costi di esecuzione rispetto a quelli contrattuali, per i servizi in ritardo, sospesi o non eseguiti. Qualora la Stazione Appaltante intenda esercitare l'azione sostitutiva deve notificare tempestivamente tale circostanza all'affidatario; entro ventiquattro ore dall'avvenuta notificazione è consentito all'affidatario eseguire, completare, sostituire, ripristinare o comunque rimediare in relazione ai servizi oggetto di azione sostitutiva; tale intervento dell'affidatario non è consentito per i servizi di somma urgenza ad esecuzione immediata per i quali l'azione sostitutiva sia già iniziata. La rivalsa per l'azione sostitutiva con ripetizione delle somme a favore della Stazione Appaltante è quantificata a cura dello stesso e non è impugnabile da parte dell'affidatario se non per manifesta irragionevolezza.

Partanna, 20/06/2022.

Il progettista

F.to Geom. Calogero Nicolosi

Il Responsabile Unico Del Procedimento

F.to Geom. Tommaso Atria